

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè di natura rocciosa, situata a monte di una piccola collina, ricca di alberi di querce costituisce un quadro naturale d'incomparabile bellezza, offrendo inoltre numerosi punti di vista e belvedere dai quali si può godere lo spettacolo di quella bellezza nonché una visione stupenda di tutta la zona circostante;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Sant'Eufemia a Maiella, denominata « Boschetto » ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

« dall'asse della strada provinciale da Caramanico a Sant'Eufemia sino all'intersezione con l'asse della strada di accesso che scorre ad est della collina, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con i limiti dell'allegato contraddistinto dalla maiuscola B nel foglio catastale n. 4 aggiornato all'anno 1945, indi il limite stesso sino all'intersezione dell'asse della provinciale Caramanico-Sant'Eufemia sopracitata ».

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pescara.

La Soprintendenza ai monumenti di L'Aquila curerà che il comune di Sant'Eufemia a Maiella provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 maggio 1965

p. Il Ministro: CALEFFI

Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali della provincia di Pescara

Seduta del giorno 26 aprile 1962 - Verbale n. 7

Oggi ventisei aprile millenovecentosessantadue, presso la sala della Giunta dell'Amministrazione provinciale di Pescara, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali, paesistiche e panoramiche, per discutere il seguente Ordine del giorno:

(Omissis).

4) CITTA' DI SANT'EUFEMIA A MAIELLA: Tutela zona denominata « Boschetto »;

(Omissis).

Alle ore 10,30, constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

(Omissis).

Esaurita la discussione in merito al 3) punto dell'ordine del giorno, la Commissione passa a trattare il 4) punto avente per oggetto: « Città di Sant'Eufemia a Maiella: Tutela zona denominata « Boschetto ».

In merito al predetto 4) punto dell'ordine del giorno, la Commissione, udita la seguente proposta del Soprintendente ai monumenti e gallerie degli Abruzzi e Molise:

Città di Sant'Eufemia a Maiella. Tutela della zona denominata Boschetto:

La località denominata Boschetto è di natura rocciosa con alberi di querce ed è situata a monte di una piccola collina. Si ha per questo una visione stupenda di tutta la zona circostante, e costituisce così un punto di belvedere accessibile al pubblico; pertanto, per analoga proposta del sindaco Ceresano Luciano, chiedo alla Commissione che la zona denominata Boschetto come appresso delimitata venga proposta per la tutela di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Zona compresa:

dall'asse della strada provinciale di Caramanico a Santa Eufemia sino all'intersezione con l'asse della strada di accesso che corre ad est della collina, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con i limiti dell'allegato contraddistinto dalla maiuscola B nel foglio catastale n. 4 aggiornato all'anno 1945, indi il limite stesso sino all'intersezione dell'asse della provinciale Caramanico-Sant'Eufemia sopracitata, e dopo breve discussione alla quale intervengono alcuni membri, stabilisce di approvare integralmente la proposta del predetto soprintendente; ovvero stabilisce di tutelare le zone del comune di Sant'Eufemia a Maiella sopra specificate.

La proposta risulta accolta all'unanimità dalla Commissione.

Il presidente avv. Raffaele Fusilli, approvata l'ultima votazione ed esaminata la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, alle ore 13 dichiara sciolta la seduta.

Il presidente: FUSILLI

Il segretario: MATTIONI

(4176)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona intorno al capoluogo di Compiano (Parma).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Parma per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 12 gennaio 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona intorno al capoluogo di Compiano;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di Compiano (Parma);

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco del predetto Comune;

Considerato che — indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia — il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, con la caratteristica bellezza

PER COPIA CONFORME

IL CAPO

(Domenico Aurelio Barecchia)

della sua vegetazione e della sua conformazione orografica, unitamente all'abitato stesso di Compiano, costituisce un complesso di cose immobili avente valore estetico e tradizionale, offrendo inoltre un belvedere sulla magnifica campagna circostante;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Compiano, delimitata a nord dal rio Bertoli, a sud dal rio delle Grane, a ponente dalla strada Borgotaro-Bedonia, a levante da una linea parallela alla strada Borgotaro-Bedonia e distante 400 metri dal castello di Compiano, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Parma.

La Soprintendenza ai monumenti di Bologna curerà che il comune di Compiano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 29 maggio 1963

p. Il Ministro: CALEFFI

Commissione provinciale per la protezione
delle bellezze naturali della provincia di Parma

Seduta del 12 gennaio 1962

(Omissis).

COMPIANO. Zona intorno al capoluogo.

Si passa ora a considerare il secondo ed ultimo argomento all'ordine del giorno, riguardante il vincolo della zona intorno a Compiano.

E' assente, benchè regolarmente invitato il sindaco di Compiano.

Dopo breve discussione la Commissione all'unanimità decide che:

La zona intorno al nucleo urbano di Compiano, con la caratteristica bellezza della sua vegetazione e della sua conformazione orografica, nonché l'abitato stesso di Compiano, considerato come belvedere sulla magnifica campagna circostante, costituiscono un complesso avente rilevante carattere di bellezza naturale e pertanto degno di essere incluso fra le bellezze naturali d'insieme, ai sensi della legge 29 giugno 1939, art. 4.

La predetta zona è così delimitata:

Il limite a nord è costituito dal rio Bertoli;

Il limite a sud è costituito dal rio delle Grane;

Il limite a ponente è costituito dalla strada Borgotaro-Bedonia;

Il limite a levante è costituito da una linea parallela alla strada provinciale, distante 400 metri dal castello di Compiano, Borgotaro-Bedonia.

Alle ore 12 il presidente dichiara chiusa la seduta.

Parma, addì 12 gennaio 1962

Il segretario: STANZANI

(4177)

Il presidente: COCCONI

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1963.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « 2^a Fiera internazionale delle comunicazioni », in Genova.

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1^o luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « 2^a Fiera internazionale delle comunicazioni », che avrà luogo a Genova dal 30 ottobre al 7 novembre 1963 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 4 giugno 1963

(4139)

p. Il Ministro: SCARLATO

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1963.

Trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica dell'impresa elettrica del comune di Felitto (Salerno).

IL MINISTRO

PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative al trasferimento all'ENEL delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'ENEL;

Considerato che, come risulta dalla nota n. 6646, in data 5 gennaio 1965 dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, il comune di Felitto (Salerno) non ha richiesto la concessione ai sensi dell'art. 4, n. 5, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, entro il termine stabilito dalla legge stessa;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Felitto (Salerno) rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

(Emilio A. Larecchia)